

COLF - PERSONALE DOMESTICO**COLF - PERSONALE DOMESTICO CONVIVENTE**

Contratto collettivo nazionale di lavoro 08.09.2020*

* Come modificato dagli accordi 28.09.2020 - 12.02.2021 - 02.02.2022 - 16.01.2023

VALIDITÀ	dal 01.01.2023	al 31.12.2023
-----------------	----------------	---------------

PARTI STIPULANTI	SFERA DI APPLICAZIONE
FIDALDO, DOMINA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UiL, FEDERCOLF	Assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali di cui al presente CCNL), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate.

ELEMENTI RETRIBUTIVI

LIVELLI	MINIMI	SCATTI²	IND. FUNZIONE
	01.01.2023	(7 biennali)	
DS	1.384,46	55,38	194,98
D	1.318,54	52,74	194,98
CS	1.120,76	44,83	-
C	1.054,85	42,19	-
BS	988,90	39,56	-
B	922,98	36,92	-
AS	857,06	34,28	-
A	725,19	29,01	-
Assistenza notturna - DS	1.592,17	63,69	-
Assistenza notturna - CS	1.288,87	51,55	-
Assistenza notturna - BS	1.137,23	45,49	-
Lavoratori tempo parziale/studenti - C	764,74	30,59	-
Lavoratori tempo parziale/studenti - BS	692,25	27,69	-
Lavoratori tempo parziale/studenti - B	659,27	26,37	-
Presenza notturna - Livello unico	761,45	30,46	-
	<i>Valori orari</i>	<i>Valori orari</i>	-
Sostituti ¹ - DS	10,09	0,3344	-
Sostituti ¹ - CS	8,36	0,4036	-

¹ Assistenti a persone non autosufficienti con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari. Tali retribuzioni sono comprensive delle maggiorazioni previste.

² Corrisposti nella misura del 4% dei minimi.

DIVISORE ORARIO	DIVISORE GIORNALIERO	NUMERO MENSILITÀ
-	26	13

ALTRI ELEMENTI ECONOMICI

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI VITTO E ALLOGGIO	Per i periodi di assenza dal lavoro (ferie, congedi, malattia, ecc.) - qualora in questi periodi non si fruisca di vitto e alloggio - spettano le corrispondenti indennità sostitutive, nei valori convenzionali di seguito indicati. Detti valori costituiscono un elemento retributivo utile ai fini del calcolo dei diversi istituti contrattuali (13ma, TFR, etc.). - Pranzo e/o colazione: € 2,26 gg. - Cena: € 2,26 gg. - Alloggio: € 1,95 gg. - Totale: € 6,47 gg.
INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO	Al lavoratore trasferito deve essere corrisposta, per i primi 15 giorni di assegnazione alla nuova sede di lavoro, una diaria pari al 20% della retribuzione globale di fatto afferente tale periodo. Al lavoratore trasferito sarà inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé ed i propri effetti personali, ove alle stesse non provveda direttamente il datore di lavoro.

INDENNITÀ DI TRASFERTA	<p>Al lavoratore convivente a orario intero, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio direttamente sostenute, sarà corrisposta una diaria giornaliera pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, per tutti i giorni della trasferta.</p> <p>Il lavoratore tenuto a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie, fruirà dei riposi settimanali in tali località.</p>
INDENNITÀ BABY SITTER	<p>Spetta all'assistente inquadrato nel liv. B Super) una indennità mensile di € 130,05 (€ 0,79 orari). Per i lavoratori conviventi ad orario ridotto (Lavoratori a tempo parziale/Studenti), il valore dell'indennità mensile è di € 91,12.</p> <p>Tale importo è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore.</p>
INDENNITÀ ASSISTENZA PIÙ PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	<p>Spetta al lavoratore inquadrato nel livello C Super) o D Super) addetto all'assistenza di più di una persona non autosufficiente, una indennità mensile di € 112,34 (€ 0,66 orari).</p> <p>Importo assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore.</p>
INDENNITÀ POSSessori CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ (DI CUI ALLA NORMA TECNICA UNI 11766:2019)	<p>Al lavoratore inquadrato nei livelli B), B super), C super) e D super) in possesso della certificazione di qualità in corso di validità, spetta una indennità mensile di € 11,24 per i livelli BS e CS e di € 8,99 per il livello B.</p> <p>Importo assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore.</p> <p>Se inquadrati nel profilo D super) tale indennità è assorbita da quella di funzione.</p> <p>Tale indennità non sarà più dovuta allo scadere della validità della certificazione.</p>

ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE

ORARIO DI LAVORO	<p>54 ore settimanali.</p> <p>Max. 30 ore per lavoratori studenti (<i>liv. BS, B, C v. tabelle retributive</i>)</p>
LAVORO NOTTURNO	<p>Lavoro eseguito dalle ore 22 alle ore 06.</p> <p>Maggiorazione: 20%</p>
LAVORO FESTIVO	<p>Lavoro eseguito nei giorni festivi.</p> <p>Maggiorazione: 60%</p>
LAVORO DOMENICALE	<p>Maggiorazione: 60%</p>
LAVORO NEL GIORNO DI RIPOSO INFRASETTIMANALE	<p>Lavoro eseguito nelle 12 ore di riposo non domenicale.</p> <p>Maggiorazione: 40%</p>
LAVORO STRAORDINARIO	<p>Lavoro eseguito oltre durata giornaliera o settimanale massima, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.</p> <p>Maggiorazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diurno: 25% - Notturno: 50% - Festivo e domenicale: 60%
FESTIVITÀ	<p>Sono festivi i giorni considerati tali a norma di legge ed il Santo Patrono.</p>
FERIE	<p>26 giorni lavorativi annui.</p> <p>Agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato.</p>

ASSENZE

CONGEDO MATRIMONIALE	<p>15 giorni di calendario.</p>
PERMESSI PER LUTTO E MALATTIA PARENTI (L. 53/2000)	<p>- 3 gg. lavorativi all'anno, per comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado.</p>
PERMESSI PER VISITE MEDICHE	<p>16 ore annue, ridotte a 12 per i lavoratori tempo parziale/studenti.</p>
PERMESSI AL PADRE PER NASCITA DEL FIGLIO	<p>Giornate di permesso retribuito nella misura prevista dalla normativa vigente.</p>

PERMESSI NON RETRIBUITI	Possono essere concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti. In tal caso, non è dovuta l'indennità sostitutiva del vitto.
MALATTIA	<p>PERIODO DI COMPORTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 gg. di calendario per anzianità di servizio fino a sei mesi (superato il periodo di prova) - 45 gg. di calendario per anzianità di servizio da sei mesi a due anni - 180 gg. di calendario per anzianità di servizio oltre i due anni <p>TRATTAMENTO ECONOMICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% per i primi 3 gg. - 100% della retribuzione globale di fatto per: <ul style="list-style-type: none"> - dal 4° all'8° gg. per anzianità di servizio fino a sei mesi (superato il periodo di prova) - dal 4° al 10° gg. per anzianità di servizio da sei mesi a due anni - dal 4° al 15° gg. per anzianità di servizio oltre i due anni <p>E' dovuta l'indennità sostitutiva di vitto, per il personale che ne usufruisca normalmente, se il lavoratore non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.</p>
INFORTUNIO	<p>PERIODO DI COMPORTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 gg. di calendario per anzianità di servizio fino a sei mesi (superato il periodo di prova) - 45 gg. di calendario per anzianità di servizio da sei mesi a due anni - 180 gg. di calendario per anzianità di servizio oltre i due anni <p>TRATTAMENTO ECONOMICO: Il datore di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni.</p> <p>E' dovuta l'indennità sostitutiva di vitto, per il personale che ne usufruisca normalmente, se il lavoratore non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.</p>
MATERNITÀ	<p>TRATTAMENTO ECONOMICO: Dall'inizio della gravidanza (purché intervenuta in costanza di rapporto di lavoro) e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.</p> <p>Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.</p>

GESTIONE DEL RAPPORTO

PERIODO DI PROVA	30 giorni di lavoro effettivo
TEMPO DETERMINATO	<p>CAMPO DI APPLICAZIONE:</p> <p>A titolo esemplificativo è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo; - per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero; - per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruitori dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto; - per sostituire lavoratori in ferie; - per l'assistenza extra domiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo. <p>Nei contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi è necessario l'inserimento della causale.</p> <p>DURATA E PROROGHE:</p> <p>Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi. In questi casi si possono effettuare fino a quattro proroghe a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai 24 mesi.</p>

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

PREAVVISO	<p><u>Rapporto di lavoro pari o superiore a 25 ore settimanali:</u></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Anzianità di servizio</th> <th style="text-align: center;">Preavviso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">fino a 5 anni</td> <td style="text-align: center;">15 giorni di calendario</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">oltre 5 anni</td> <td style="text-align: center;">30 giorni di calendario</td> </tr> </tbody> </table> <p>DIMISSIONI: i termini di cui sopra sono ridotti della metà</p> <p><u>Rapporto di lavoro inferiore a 25 ore settimanali:</u></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Anzianità di servizio</th> <th style="text-align: center;">Preavviso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">fino a 2 anni</td> <td style="text-align: center;">8 giorni di calendario</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">oltre 2 anni</td> <td style="text-align: center;">15 giorni di calendario</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Portieri privati, custodi di villa</u> e altro personale i quali usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro e/o messo a disposizione dal medesimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 gg. di calendario sino ad un anno di anzianità - 60 gg. di calendario per anzianità superiore 	Anzianità di servizio	Preavviso	fino a 5 anni	15 giorni di calendario	oltre 5 anni	30 giorni di calendario	Anzianità di servizio	Preavviso	fino a 2 anni	8 giorni di calendario	oltre 2 anni	15 giorni di calendario
	Anzianità di servizio	Preavviso											
fino a 5 anni	15 giorni di calendario												
oltre 5 anni	30 giorni di calendario												
Anzianità di servizio	Preavviso												
fino a 2 anni	8 giorni di calendario												
oltre 2 anni	15 giorni di calendario												
TFR	<p>Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 29 maggio 1982, n. 297 calcolato sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio.</p>												